



NOTA SINTETICA

Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131 recante “Misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 settembre u.s. il nuovo decreto legge recante “*Misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*”. Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2023. Il provvedimento verrà trasmesso in Parlamento per la conversione in legge.

Di seguito, una prima nota sintetica delle norme di interesse per i Comuni e le Città Metropolitane.

Disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo opere indifferibili (Art. 7)

Su richiesta dell’ANCI, è stata inserita nel decreto una norma consente che ai soggetti attuatori PNRR e PNC, che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari, di poter accedere al Fondo purché in possesso dei relativi requisiti. A tal fine **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto**, le Amministrazioni titolari comunicano al MEF, Dipartimento della RGS, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. Il Dipartimento della RGS è autorizzato, con propri decreti, ad **integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo opere indifferibili** (art. 26, comma 7, d.l.17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91).

È previsto inoltre che gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e del merito, **oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 (Misura PNRR M4C1 Asili nido e scuole infanzia e M2C3 Nuove scuole)**, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato, a nessun titolo, di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. A tal fine il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione e del merito comunicano, **entro il 20 ottobre 2023 al MEF- RGS** l'elenco degli interventi, completi del

codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Le risorse, infine, sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato entro il 30 ottobre.

La norma prevede, altresì, che per assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società SIMEST S.p.a e SACE, non si applicano alle stesse società i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Art. 1)

La norma proroga anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

- la riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull'energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
- l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Si integra altresì il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l'uso della social card (oggi utilizzata per l'acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l'acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio (Art. 2)

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all'attribuzione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell'anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l'accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (Art. 3)

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Salvataggio di piccoli esercizi commerciali (Art. 4)

La norma consente di esercitare, **entro il 15 dicembre 2023**, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.